

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 91/12/2011

FATTO e DIRITTO

L'atto impositivo opposto riguarda l'accertamento, per l'anno 2007, del reddito imponibile d'impresa ai fini IRES per Euro 1.464.629,00 a seguito rettifica dei ricavi delle vendite dichiarati da Euro 18.600,00 ad Euro 1.502.680,00.

L'Ufficio ha provveduto, altresì, alla rideterminazione del valore della produzione ai fini IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto, con irrogazione di sanzioni per Euro 724.992,00.

Il provvedimento a tratto origine da un processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza che, nell'esaminare la contabilità, non rinveniva le fatture relative ad operazioni di acquisto intracomunitarie effettuate dalla "Auto & Sport Srl" nell'esercizio 2007.

Avverso il provvedimento parte opponente eccepisce:

- illegittimità e conseguente nullità dell'avviso notificato al liquidatore per violazione delle norme in materia di responsabilità ex art. 36 DPR 602/73, nonché per carenza di motivazione circa le ragioni della responsabilità stessa;
- illegittimità dell'avviso per violazione delle norme in materia di notificazione degli atti (art. 6 DPR 600/73 - art. 145 c.p.c.);
- nullità dell'avviso in quanto la pretesa creditoria azionata nei confronti di soggetto ormai estinto per avvenuta cancellazione della Società con decorrenza 30 gennaio 2009;
- illegittimità dell'atto con riferimento alla irrogazione delle sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate contesta le ragioni di controparte facendo rilevare non essere stata esperita alcuna azione di responsabilità ex art. 36 citato, afferma la regolarità della notifica in quanto lo atto consegnato direttamente al destinatario, e circa l'eccezione di nullità perché il soggetto estinto, afferma l'esperibilità dell'azione in quanto l'effetto estintivo della cancellazione non producibile finché non sia stati esauriti tutti i rapporti giuridici della Società e non siano definite le controversie giudiziarie in corso.

Al riguardo il nuovo testo dell'art. 2495 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità prevede che "la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitale comporta l'estinzione irreversibile della società stessa anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, quali devono essere richiesti con apposita domanda entro un anno dal la liquidazione"(Corte di Cass. sent. n. 18618 del 28 agosto 2006).

La norma dell'art. 2495/2° c.c. in tema di azioni dei creditori non soddisfatte legittima gli stessi a proporre e notificare domanda nei confronti dei soci e dei liquidatori "ferma restando l'estinzione della società", locuzione espressiva della volontà del Legislatore di attribuire alla cancellazione l'effetto estintivo anche in presenza di crediti non riscossi o in pendenza di rapporti da definire.

Il motivo di ricorso per nullità dell'avviso sotto il profilo dell'inesistenza del soggetto passivo della pretesa creditoria si rivela, pertanto, fondato e va accolto.

Le difficoltà interpretative della nuova disciplina introdotta con la riforma legislativa della materia societaria può giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.